

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 28

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CHIUSOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

—————

Modifica all’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di incompatibilità tra le cariche di parlamentare e di
sottosegretario di Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sono diverse le ragioni che ci spingono a proporre al Parlamento una legge che separi le funzioni del sottosegretario di Stato da quelle del parlamentare. Tale separazione è peraltro già prevista, anche per Ministri, in altre forme costituzionali, in numerosi Paesi europei ed extra-europei.

In Italia i sottosegretari di Stato, che in realtà non fanno parte della struttura costituzionalmente necessaria del Governo e che nascono in Gran Bretagna come *Parliamentary Secretaries*, sono stati introdotti per la prima volta dalla «legge crispina» del 1888, (legge 12 febbraio 1888, n. 5195) e in seguito resi istituzionali dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La legge in oggetto ha risolto vari problemi interpretativi che riguardavano le loro funzioni, la possibilità di considerarli o meno membri del Governo e le procedure di nomina, non esprimendosi, però, riguardo al numero dei sottosegretari di Stato nominabili (per tradizione decisamente eccessivo), che continua, dunque, ad essere sottoposto alla discrezionalità degli organi deputati alla nomina, né sulle eventuali ipotesi di incompatibilità con altre cariche dello Stato. Per il resto la figura dei sottosegretari di Stato risulta rafforzata, poiché sono qualificati come delegati del Ministro di riferimento.

La responsabilità politica nella direzione degli affari del Dicastero rimane, per esplicita previsione costituzionale, di esclusiva pertinenza del Ministro.

La Costituzione riserva comunque alla legge ordinaria, con l'articolo 65, la regolamentazione delle cause di incompatibilità.

Da qui l'esigenza di una normativa che risponda, innanzitutto, ad una diffusa esigenza, che si riscontra tra i cittadini, di chiarezza e di univocità dell'impegno rispetto ad incarichi già di per sé tanto gravosi, se correttamente attuati.

L'inconciliabilità giusta ed opportuna che scaturisce dalla logica supera di gran lunga le incompatibilità formali e legislativamente sancite.

La quotidiana esperienza parlamentare dimostra la difficoltà di conciliare due cariche così assorbenti ed impegnative come quelle di parlamentare e sottosegretario di Stato: il Parlamento si trova infatti continuamente costretto ad un uso scandalosamente inflazionato dello strumento della «missione» per giustificare le assenze dovute al lavoro governativo e le funzioni di Governo dei sottosegretari sono costantemente sottoposte allo *stress* delle esigenze del lavoro parlamentare.

Appare necessario, inoltre, compiere una valutazione della professionalità che un sottosegretario di Stato, primo collaboratore del Ministro responsabile dell'indirizzo politico, potrebbe o, forse meglio, dovrebbe possedere come sua caratteristica prevalente. Se è dunque accettabile, e probabilmente giusto e normale che il responsabile del Dicastero sia un politico nel pieno delle sue funzioni, comprese quelle parlamentari, più opportuno sembra essere il porre l'accento sull'aspetto tecnico che dovrebbe caratterizzare i suoi necessari collaboratori.

In questa sede quindi si è preferito affrontare solo un aspetto del problema, quello che appariva più semplice e condivisibile, lasciando ad altre sedi la valutazione sull'op-

portunità di estendere la eventuale previsione dell'incompatibilità anche ai Ministri. Altre, infatti, e decisamente più complesse, sono le valutazioni riguardanti la funzione ed il ruolo del Ministro.

In definitiva la presente proposta di legge si propone di comunicare alcuni semplici ma sostanziali ed efficaci messaggi:

1) i Governi del nostro Paese non devono essere pleoricamente «invasi» dalla spartizione partitica e devono essere pronti

a contenere un'importante quota di supporto tecnico professionale, ferma restando la sovranità politica;

2) si introduce un freno importante al cumulo di cariche e incarichi nella politica costringendo i singoli a scelte precise;

3) si conferisce maggiore efficienza al lavoro parlamentare e contemporaneamente ben diversa e maggiore efficacia al lavoro di governo della cosa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La carica di sottosegretario di Stato è incompatibile con quella di deputato e di senatore».